

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 6 agosto 2021

che modifica la decisione CERS/2015/4 su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la decisione CERS/2014/2

(CERS/2021/7)

(2021/C 344/04)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 3,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽³⁾ ha istituito un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Tali compiti sono attribuiti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, e/o conseguono al regolamento (UE) n. 1092/2010.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽³⁾ Decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 28).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- (2) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ sono stati adottati il 20 maggio 2019 e hanno modificato rispettivamente il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE. Alcune modifiche ivi introdotte, come le modifiche agli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, dovrebbero essere rispecchiate nella decisione CERS/2015/4 modificando le disposizioni relative all'emanazione di pareri e raccomandazioni.
- (3) Le disposizioni della decisione CERS/2015/4 sulla composizione del gruppo di valutazione sono connesse alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1092/2010 relative ai membri del Consiglio generale e del Comitato direttivo del CERS. È necessario allineare tali disposizioni con le recenti modifiche istituzionali introdotte dal regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ con riguardo alla composizione del Consiglio generale e all'unione bancaria.
- (4) Inoltre, la presente decisione è volta a fronteggiare le problematiche sorte in relazione alle disposizioni della decisione CERS/2015/4 che nel corso del tempo si sono dimostrate non sufficientemente chiare e quindi oggetto di interpretazioni differenti o che si sono rivelate impraticabili o eccessivamente onerose, tra cui le disposizioni sulla procedura che il gruppo di valutazione deve seguire nella redazione dei pareri.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare la decisione CERS/2015/4 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione CERS/2015/4 è modificata come segue:

1. l'articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) raccomandazioni e pareri del CERS su misure nazionali di politica macroprudenziale ai sensi degli articoli 131, paragrafo 5 bis, e 133, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2013/36/UE e degli articoli 124, paragrafo 2, 164, paragrafo 6, e 458, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;»
 - b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) modifiche alla raccomandazione CERS/2015/2 per includervi misure supplementari di politica macroprudenziale notificate di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;»
2. l'articolo 2 è modificato come segue:
 - a) il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7) per “parere” s'intende qualsiasi parere emanato dal CERS a seguito della ricezione di una notifica relativa a una misura di politica macroprudenziale, conformemente agli articoli 131, paragrafo 5 bis, e 133, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE e degli articoli 124, paragrafo 2, 164, paragrafo 6, e 458, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;»

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7 giugno 2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 146).

b) il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9) per “raccomandazione” s'intende qualsiasi raccomandazione emanata dal CERS, ai sensi, tra l'altro, degli articoli 133, paragrafo 11, 134, paragrafo 5, 138 e 139, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;»

3. l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Pareri e raccomandazioni del CERS su misure nazionali di politica macroprudenziale

1. Il presente articolo si applica ai pareri e alle raccomandazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
2. Ricevuta una notifica ai sensi degli articoli 131 o 133 della direttiva 2013/36/UE o degli articoli 124, 164 o 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, il segretariato del CERS la sottopone immediatamente, ma non oltre la fine del successivo giorno lavorativo della BCE, ai membri del Consiglio generale e al gruppo di valutazione tramite Darwin.
3. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla ricezione di una notifica ai sensi del paragrafo 2, i membri del Consiglio generale possono sollevare questioni sostanziali in merito a eventuali esternalità negative, come effetti negativi di propagazione transfrontaliera della misura di politica macroprudenziale notificata. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, i membri, per quanto possibile, sollevano tali questioni sostanziali in lingua inglese.
4. Il gruppo di valutazione redige una valutazione della misura di politica macroprudenziale notificata nonché un progetto di parere o di raccomandazione sulla sua adeguatezza, tenuto conto dei pertinenti requisiti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 dal punto di vista macroprudenziale e della stabilità finanziaria, nonché tenuto conto delle questioni sostanziali sollevate dai membri del Consiglio generale in base al paragrafo 3.
5. Non appena il gruppo di valutazione ha ultimato il progetto di parere o di raccomandazione, il segretariato del CERS lo presenta immediatamente, tramite Darwin, ai membri del Consiglio generale.
6. Sulla base della valutazione e del progetto elaborati dal gruppo di valutazione, il Consiglio generale adotta una decisione sul progetto di parere o di raccomandazione. Salvo che sia stata convocata una riunione del Consiglio generale a norma del regolamento interno del CERS, la decisione del Consiglio generale è adottata mediante procedura scritta. La decisione del Consiglio generale è adottata almeno un giorno lavorativo della BCE prima della scadenza del termine indicato negli articoli 131 o 133 della direttiva 2013/36/UE o degli articoli 124, 164 o 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.
7. Se, a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni rivolta dal CERS alle autorità di notifica, le informazioni ricevute non contengono ancora tutte le informazioni rilevanti necessarie a valutare l'adeguatezza della misura proposta, compresa la sua conformità ai pertinenti requisiti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, il CERS può fornire un parere in cui dichiara che non è possibile valutare la conformità della misura ai requisiti di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013. Il CERS, se del caso, può anche emanare un parere o una raccomandazione negativi.»

4. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Raccomandazioni del CERS sul riconoscimento di misure di politica macroprudenziale

1. Il presente articolo si applica alle modifiche alla raccomandazione CERS/2015/2 nel senso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
2. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla ricezione da parte del CERS di una richiesta di riconoscimento da parte di uno Stato membro, ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, il segretariato del CERS la sottopone, tramite Darwin, ai membri del Comitato tecnico consultivo (CTC), al Consiglio generale e al gruppo di valutazione.

3. Entro cinque giorni lavorativi della BCE dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2, i membri del Consiglio generale possono rappresentare al CERS che la misura di politica macroprudenziale notificata avrebbe significativi effetti negativi di propagazione transfrontaliera nella loro giurisdizione. Al fine di assicurare un procedimento fluido ed efficiente, i membri del Consiglio generale, per quanto possibile, forniscono al CERS le informazioni rilevanti in lingua inglese.

4. Il gruppo di valutazione predispone una valutazione in merito alla necessità di emanare una raccomandazione sul riconoscimento nonché, se necessario, un progetto di modifica della raccomandazione CERS/2015/2. Il gruppo di valutazione formula una proposta al CTC in merito al riconoscimento della misura notificata e sulle modalità con le quali il riconoscimento potrebbe essere conseguito in conformità alla raccomandazione CERS/2015/2.

5. Il gruppo di valutazione valuta se il progetto di modifica della raccomandazione CERS/2015/2 debba essere rivisto alla luce delle osservazioni dei membri del CTC e sottopone il progetto di modifica della raccomandazione CERS/2015/2 al Consiglio generale, tramite il segretariato del CERS via Darwin.

6. Sulla base della valutazione e del progetto elaborati dal gruppo di valutazione, il Consiglio generale adotta una decisione sul progetto di modifica della raccomandazione CERS/2015/2. Salvo che sia stata convocata una riunione del Consiglio generale a norma del regolamento interno del CERS, la decisione del Consiglio generale è adottata mediante procedura scritta.»

5. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Gruppo di valutazione

1. Il gruppo di valutazione predispone le valutazioni e i progetti di parere o raccomandazione su misure di politica macroprudenziale, sul riconoscimento di misure macroprudenziali e sulle riserve di capitale anticicliche per paesi terzi. I membri del gruppo di valutazione, nonché gli osservatori, devono aver maturato un sufficiente livello di anzianità, sia dal punto di vista tecnico che da quello delle politiche.

2. Il gruppo di valutazione è presieduto dal capo del segretariato del CERS ovvero dal supplente designato. Il presidente del gruppo di valutazione è incaricato di preparare i lavori del gruppo di valutazione, anche fissando l'ordine del giorno, convocando le riunioni e presentando i punti sui quali è prevista una discussione, e presiede le riunioni del gruppo di valutazione.

3. Del gruppo di valutazione fanno parte:

- a) due rappresentanti del segretariato del CERS incluso il presidente del gruppo di valutazione;
- b) un rappresentante della funzione di vigilanza della BCE;
- c) un rappresentante della funzione macroprudenziale della BCE;
- d) un rappresentante della Commissione europea;
- e) un rappresentante dell'Autorità bancaria europea (ABE); e
- f) nove membri, ciascuno in rappresentanza di una differente autorità nazionale da cui il CERS trae i membri del proprio Consiglio generale aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

Dei nove rappresentanti di cui alla lettera f) fanno parte almeno due rappresentanti di quelle autorità nazionali da cui proviene un membro nazionale del Comitato direttivo eletto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1092/2010, nonché un rappresentante dell'autorità da cui proviene il primo vice presidente del CERS eletto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 e un rappresentante proveniente dall'autorità da cui proviene il presidente del CTC nominato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010, se detta autorità rientra tra quelle sopra richiamate alla lettera f).

4. Sulla base delle designazioni effettuate dalle autorità nazionali da cui il CERS trae i propri membri del Consiglio generale aventi diritto di voto, il Consiglio generale nomina i nove rappresentanti di cui al paragrafo 3, tenendo conto della necessità di una rappresentanza bilanciata degli Stati membri tra quelli che sono Stati membri partecipanti come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*) e quelli che non lo sono. Essi sono nominati per lo stesso periodo in cui il rispettivo membro nazionale del Comitato direttivo resta in carica o altrimenti per un periodo di tre anni. I rappresentanti presso il gruppo di valutazione provenienti dalle autorità nazionali da cui non è stato selezionato un membro del Comitato direttivo possono essere rinominati.
5. Tutti gli altri membri del gruppo di valutazione sono nominati a tempo indeterminato
6. Le autorità rappresentate nel gruppo di valutazione possono sostituire i propri rappresentanti in base alle conoscenze richieste e al tipo di valutazione che il gruppo di valutazione deve effettuare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2. Tali sostituzioni devono essere approvate dal presidente del gruppo di valutazione.
7. Gli osservatori possono richiedere di essere invitati a partecipare al gruppo di valutazione al fine di contribuire alla discussione. Possono far parte degli osservatori i rappresentanti della autorità di cui dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Quando una raccomandazione o un parere è preparato conformemente agli articoli 131, paragrafo 5 bis, 133, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 458, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, i rappresentanti della Commissione e dell'ABE partecipano in qualità di osservatori. Quando una raccomandazione o un parere è preparato conformemente agli articoli 124, paragrafo 2, e 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, i rappresentanti dell'ABE partecipano in qualità di osservatori. Possono essere invitati in qualità di osservatori anche rappresentanti delle autorità rilevanti di paesi terzi interessati, nel qual caso essi sono soggetti ad accordi di riservatezza.
8. Qualora, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale sia notificata dalla BCE, invece che da un'autorità nazionale, la BCE è rappresentata da due osservatori e ciascuno Stato membro interessato è rappresentato da due osservatori.
9. Per evitare conflitti d'interesse nella valutazione delle misure di politica macroprudenziale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), lo status di membro del gruppo di valutazione cessa temporaneamente, senza sostituzione, per i rappresentanti degli Stati membri o della BCE in tutti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro interessato o la BCE abbiano notificato una misura di politica macroprudenziale ovvero sollevato questioni sostanziali in merito alla misura di politica macroprudenziale ovvero richiesto il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale sottoposta alla valutazione del gruppo di valutazione.
10. I membri del gruppo di valutazione predispongono progetti di parere o raccomandazione conformemente agli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 4, e 6, paragrafo 5, sottoposti al voto del Consiglio generale. Il gruppo di valutazione si adopera per raggiungere il consenso unanime dei propri membri. Quando le circostanze lo richiedono, esso può fornire un parere di maggioranza e uno di minoranza nella valutazione presentata al Consiglio generale.

(*) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63). ».

Articolo 2

Disposizione transitoria

I rappresentanti nominati a norma dell'articolo 7 della decisione CERS/2015/4 rimangono in carica fino alla scadenza del loro attuale mandato di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della decisione CERS/2015/4

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2021.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 agosto 2021.

Francesco MAZZAFERRO
Il capo del Segretariato del CERS
per conto del Consiglio generale del CERS
